



**PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - SUB-AZIONE 2.5.3 - NUOVO AVVISO PER LA  
SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ  
IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE**

approvato con Determinazione del dirigente sezione difesa del suolo e rischio sismico 26 giugno 2025, n. 72 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 10/07/2025

**FAQ**

(agg. Settembre 2025)

**DOMANDA N.1:** Un Ente, che ha già partecipato in forma associata, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al precedente avviso pubblicato il 2 agosto 2024, a valere sulla medesima misura, nell'ambito del quale la propria proposta progettuale è stata valutata meritevole di accoglimento e pertanto ammessa a contributo, può provvedere a presentare nuovamente istanza di contributo a valere sull'avviso odierno, provvedendo a candidare una proposta progettuale a valere su una diversa asta idraulica e nell'ambito di una diversa associazione tra enti?

**RISPOSTA:** La risposta è affermativa, fermo restando le ipotesi di inammissibilità richiamate al p.to 6 dell'Avviso.

**DOMANDA N. 2:** Il Comune ospita il recapito finale del Torrente Asso, rientrante nel demanio idrico regionale e la cui gestione è affidata al Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia. Questo comune è anche soggetto capofila del processo di formazione del Contratto di Fiume del Torrente Asso, al quale hanno già aderito i Comuni ricadenti nel bacino idrografico, lo stesso Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, l'Università del Salento e numerosi altri soggetti istituzionali, associazioni sindacali e di categoria e del terzo settore.

E' intenzione dell'Amministrazione proporre la partecipazione al bando in oggetto come capofila di un raggruppamento temporaneo di alcuni dei soggetti che hanno aderito al processo di formazione del contratto di fiume, costituito principalmente dai Comuni del bacino idrografico, dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e da Unisalento.

Si chiede pertanto se tale partecipazione è ammissibile considerato che il corso d'acqua "Torrente Asso" è parte del demanio idrico regionale ed affidato alla gestione del Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia.

**RISPOSTA:** l'Avviso al paragrafo 4 recita testualmente che "per la candidatura al presente Avviso possono presentare istanza di partecipazione i Comuni pugliesi in forma singola o in forma associata nelle forme previste per legge (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e L. 241/90 e ss.mm.ii.) proponendo interventi da eseguirsi sui corpi idrici e sui canali di propria competenza ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 17/2000."

Il canale Asso ed il recapito finale, essendo in gestione al Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, non è un corpo idrico di competenza comunale come espressamente indicato al paragrafo 4 dell'Avviso.

Inoltre, al fine della candidatura all'Avviso in questione, non è ammissibile un raggruppamento che comprenda anche il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e l'Università del Salento in quanto questi non sono soggetti eleggibili ai sensi della procedura di selezione, par. 4 e par. 8.2.1 (punto 3) dell'Avviso. Altresì,



per le medesime ragioni, non potrebbero essere qualificati come “soggetto beneficiario” di cui al par. 2 dell’Avviso.

---

**DOMANDA N.3:** Con riferimento all’Avviso in oggetto è necessario comprendere se le aree su cui insistono gli interventi da candidare debbano essere di esclusiva proprietà comunale o possano prevedere aree private o da acquisire a patrimonio successivamente.

**RISPOSTA:** Al punto 10.1 dell’Avviso si parla espressamente di “spese per indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea, di cui all’art. 5, co. 1 lett. e) num. 7 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023”; ai fini dell’ammissibilità delle stesse è necessario che siano “riconoscibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto e strettamente riconducibile con l’intervento da realizzare”.

Si precisa che gli interventi dovranno riguardare esclusivamente tratti di corsi d’acqua e/o canali già di competenza comunale ex art. 26 L.R. n. 17/2000 escludendo, ad esempio, i corsi d’acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica.

Infine, come riportato sia nell’Avviso che nel Regolamento 1060/2021 all’art. 64 comma 1 lett. b), le suddette spese per indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea “non possono essere superiori al 10% dell’importo del finanziamento concesso”.

---